



COMUNE DI SENERCHIA

Provincia di Avellino

C.A.P. 83050 Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-57015

e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 18 Del 21-04-2017

Oggetto: determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2017. Conferma aliquota.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventuno**, del mese di **aprile**, alle ore **17:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, con la presenza all'appello nominale dei seguenti Consiglieri:

GRILLO BENIAMINO	P	VECE MARTINO	P
VECE GIULIO	P	SESSA ANTONIO	P
FAIA FERDINANDO	P	MAZZONE CLAUDIO	P
RAIMONDO MICHELE	P	TRIMARCO PIETRO	P
GASPARRO DONATO	P	FAMIGLIETTI STEFANO	P
DE VITA VITO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale, **LARDO LIVIA**.

Il Presidente, **FAIA FERDINANDO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

Il Consigliere Famiglietti presenta e consegna al Segretario Comunale, una questione pregiudiziale che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

Il Presidente pone ai voti la questione pregiudiziale.

Il gruppo di minoranza, chiede la votazione per appello nominale.

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato :

Grillo	SI
Vece G.	SI
Faia	SI
Raimondo	SI
Gasparro	SI
De Vita	SI
Vece M.	SI
Sessa	SI
Mazzone	NO
Trimarco	NO
Famiglietti	NO

La questione pregiudiziale è respinta.

Il Sindaco illustra la proposta di delibera, affermando che si conferma l'aliquota del 2016, anche per l'anno 2017.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente mette ai voti la proposta di delibera agli atti del Consiglio.

Il Consigliere Mazzone esprime la seguente dichiarazione di voto: "ci dichiariamo contrari all'approvazione della proposta di deliberazione, perché convinti che il peso dell'aliquota in oggetto, poteva essere più lieve e gravare meno sull'economia della comunità. In più, votiamo contro perché insoddisfatti della relazione svolta dal Sindaco".

Il Consigliere Gasparro esprime la seguente dichiarazione di voto: "votiamo favorevole all'approvazione della proposta, perché riteniamo che l'aliquota risponda all'esigenza di equilibrio di bilancio, studiato dall'Amministrazione con il supporto dei tecnici, consapevoli che, con le seconde case, essendo di proprietà dei senerchiesi che vivono all'estero, anch'essi possono contribuire alle nostre esigenze di gestione.

Il gruppo di minoranza, chiede la votazione per appello nominale.

Il Segretario procede alla votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato :

Grillo	SI
Vece G.	SI
Faia	SI
Raimondo	SI
Gasparro	SI
De Vita	SI
Vece M.	SI
Sessa	SI
Mazzone	NO
Trimarco	NO
Famiglietti	NO

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge di Stabilità 2014, (147/2013), ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è intervenuta per normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53):
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli;

Il Comune Senerchia è incluso nell'elenco dei comuni montani, pertanto i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'IMU;

VISTO l'art.1 comma 42 della Legge n.232/2016 con il quale viene prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per l'anno 2017, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;
con la votazione prima riportata

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 21-04-2017 COMUNE DI SENERCHIA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 con delibera G.C. n.24 del 18-05-2016;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
 - aliquota base 9,00‰ (Compreso immobili cat. D) (Novepermille);
 - aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 5,00‰ (Cinquepermille);
4. di non determinare per l'anno 2017 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
7. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;
8. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):
 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 9. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
 10. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.
 11. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo con voti Favorevoli 8 – Contrari 3 (Mazzone, Trimarco, Famiglietti).

Approvato e sottoscritto.

Presidente
F.to FAIA FERDINANDO

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito del Comune e affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 12-05-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, li 12-05-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to SESSA ANGELOMICHELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio On Line del sito del comune il giorno 12-05-2017 al numero 199 per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 12-05-2017

Segretario Comunale
LARDO LIVIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.to LARDO LIVIA